



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 29 aprile 2022, n.170;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n.349/1986;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'associazione denominata "Vigilantes", datata 3 febbraio 2022 ed acquisita al prot. n.16858/MITE del 11 febbraio 2022, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della Legge n.349 del 1986;

VISTA la nota prot. n.21449/MITE del 21 febbraio 2022 , con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto all'Associazione istante di sanare le irregolarità formali evidenziate e di far pervenire documentazione integrativa relativamente alle criticità riscontrate sia in ordine ai requisiti della finalità programmatica e di un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio precedente l'istanza, in almeno le medesime cinque regioni;

VISTO il mancato riscontro da parte dell'associazione "Vigilantes" alla suddetta nota del 21 febbraio 2022;

VISTA la nota prot. n.51096/MITE del 27 aprile 2022, le cui argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha comunicato all'associazione istante, ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n.241/1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato art. 13, dando facoltà all'associazione medesima di presentare le proprie osservazioni, non essendo state superate in sede istruttoria le criticità riscontrate, concernenti sia l'ordinamento interno democratico, che la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta, nel triennio precedente l'istanza, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'associazione ha dichiarato la propria presenza;

CONSIDERATO il mancato riscontro, da parte dell'associazione "Vigilantes" alla suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10 *bis* della Legge n. 241/90;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta in allegato alla citata istanza, è emerso che l'attività di protezione ambientale, presumibilmente svolta dall'istante, risulta essere descritta in modo generico e ripetitivo, e che la suddetta sommaria descrizione, unita all'assenza della prescritta documentazione a comprova dell'azione di protezione ambientale effettuata, non consente una puntuale valutazione della continuità dell'attività e della sua rilevanza esterna;

CONSIDERATO che l'associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

CONSIDERATO che la succitata istanza è pervenuta in carenza di gran parte della prescritta documentazione e priva dell'utilizzo della corretta modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art. 13 della Legge n. 349 del 1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale risorse umane e acquisti contraria all'individuazione di cui all'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986 nei confronti dell'associazione denominata "Vigilantes";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della Legge n.349 del 1986 presentata dall'associazione denominata "Vigilantes";

DECRETA

Articolo unico

(Reiezione istanza di individuazione ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986)

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, è respinta l'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presentata in data 3 febbraio 2022 (prot.16858 del 11/2/2022) dall'associazione denominata "Vigilantes", con sede legale a Termini Imerese (PA), Largo Pescheria ex Mercato Ittico - C.F. 96022140824.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente decreto è trasmesso all'Associazione denominata "Vigilantes" a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma, lì


Roberto Cingolani